



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Deliberazione Consiglio Com.le N. 8

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2016.

L'anno 2016 addì 11 del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19.00** nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Brugnara arch. Andrea	SI	Giongo Cristian	SI
Caracristi Isabella	AG	Lorenzoni Sara	SI
Castellan Franco	SI	Marcon Enzo	SI
Ceccato Monica	SI	Moser Simone	SI
Dallagiacomma Ezio	SI	Paolazzi Luca	SI
Donati Daniele	SI	Pasolli Caterina	SI
Dorigatti Ivo	SI	Perli Marco	SI
Fabbro Andrea	SI	Piffer Roberto	SI
Facheris Paolo	SI	Pilati Sarah	SI

Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris Paolo nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione
(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
15/02/2016

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, **15/02/2016**

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2016.

PREMESSO CHE:

-la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

-la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "legge finanziaria provinciale per il 2016" ha introdotto modifiche nella disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

-il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2016 -stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali -impegna i Comuni ad assumere una politica fiscale e tariffaria diretta a moderare la pressione;

-in forza delle richiamate modifiche della normativa IM.I.S., dal periodo d'imposta 2016, l'abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente - articolo 5 comma 2 lettera b)) - che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IMIS "abitazione principale" in vigore nel 2015 (aliquota ridotta e detrazione di € 416,35);

-rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d) (assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientranti nelle categorie A1, A8 ed A9, diventano esenti) e dall'articolo 8, comma 2, lettera e) (aliquota agevolata, alternativa all'assimilazione, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b));

-secondo le disposizioni della rinnovata normativa IM.I.S. ed in seguito agli impegni assunti nel richiamato protocollo d'intesa, il quadro delle aliquote si presenta come di seguito articolato:

-nei periodi d'imposta 2016 e 2017 si applicano:

per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 l'aliquota base nella misura dello 0,55%;

per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9 l'aliquota base nella misura dello 0,79%;

per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze) l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;

nel periodo d'imposta 2016 per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria, e nei quali l'attività venga effettivamente svolta ai sensi dell'articolo 30 della L.P. n. 5/2006, è fissata l'aliquota base dello 0,2%, indipendentemente dalla natura del soggetto passivo IMIS. I Comuni possono ridurre fino allo 0,00% l'aliquota base ma non aumentarla;

per il periodo d'imposta 2016, è determinata in € 1.500,00= la deduzione che si applica sulla rendita catastale non rivalutata per i fabbricati strumentali all'attività agricola;

per il periodo d'imposta 2016 l'aliquota base delle aree edificabili e fattispecie assimilate è fissata nella misura dello 0,895%.

Si sottolinea e ricorda, con specifico riferimento alla manovra di bilancio 2016 dei Comuni, che: per l'anno 2016 la mancata adozione di apposita delibera delle aliquote IM.I.S., conferma le decisioni assunte per il 2015. Questo assume particolare rilevanza per quanto riguarda le aliquote base agevolate ora previste per alcune tipologie di attività produttive, aliquote che sono state oggetto di accordo tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali in sede di Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2016, rientrando queste aliquote nella più ampia manovra fiscale territoriale. In attuazione del citato impegno i Comuni sono chiamati ad adottare per i fabbricati in questione specifiche decisioni nell'ambito della deliberazione relativa alle aliquote 2016. In caso di mancata adozione del provvedimento troveranno applicazione per questi fabbricati le aliquote deliberate per il 2015, e non le aliquote base dello 0,55% così come sopra concordate.

Ritenuto coerente adottare le aliquote base di cui alla legge provinciale ed al protocollo d'intesa è quindi necessario adottare una nuova deliberazione allo scopo di fissare le aliquote per l'anno 2016.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd. 26.02.2015.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incasserà anche il gettito derivante dagli immobili di cui alla categoria catastale D la cui IMUP, ad aliquota base, in passato invece versata allo Stato ma che a fronte di ciò, è prevista una decurtazione dal fondo perequativo provinciale che secondo le attuali indicazioni ammonta ad euro 1.530.000.

Preso atto che dei mancati proventi derivanti dalla esenzione dell'abitazione principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1/A/8 e A/9) e delle relative pertinenze si farà carico la Provincia Autonoma di Trento a mezzo del sopracitato fondo perequativo e che tale mancato gettito, secondo le attuali indicazioni, ammonta a € 140.000.

Fissato l'obiettivo di gettito 2016 relativo alla nuova imposta pari ad € 3.760.000 Richiamato il Regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive, in aggiunta alle situazioni in cui l'assimilazione è obbligatoria, in via facoltativa, ha previsto l'assimilazione ad abitazione principale de:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né utilizzata da soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di provenienza. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

b) l'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ritenuto, con riferimento alle indicazioni di cui al conchiuso di giunta Comunale del 20 gennaio u.s. di prevedere, come nel recente passato, un' aliquota agevolata a favore de:

-le abitazioni e relative pertinenze (nei limiti previsti dalla attuale legislazione e come definiti nel Regolamento comunale) concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari, parenti ed affini entro il 1° grado, se nella stessa il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente e purchè la concessione in uso risulti da atto di comodato gratuito regolarmente registrato.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS 2016 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di gettito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1/A/8 e A/9	0,35 %	416,35	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati ad uso non abitativo, D/1,D/3,D/4,D/6,D/7,D/8 e D/9	0,79 %		
Fabbricati ad uso non abitativo A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1 %		1.500 euro
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
Abitazioni e pertinenze con comodato	0,60%		

Richiamato l'art. 8 del Regolamento Comunale IM.I.S. il quale prevede che, in sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla

determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre e considerato a tale proposito l'opportunità sotto i vari profili: organizzativo, dell'utenza, dell'economia di spesa, di optare per l'unico versamento annuale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001, numero 73 del 09.10.2003 e numero 12 del 26.02.2010;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 16/03/2015;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della L.R. 10/98, espressi:

– Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento in relazione alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed in riferimento ai riflessi diretti ed indiretti evidenziati nel testo proposto:

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario - dott. Andrea Turra

Con voti espressi per alzata di mano,

favorevoli n.14
contrari n. //
astenuiti n. 3 (Ceccato, Moser, Giongo)

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1, A/8 e A/9	0,35 %	416,35	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati ad uso non abitativo, D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79 %		
Fabbricati ad uso non abitativo A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1 %		1.500 euro
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
Abitazioni e pertinenze con comodato	0,60%		

2. di prevedere l'unico versamento annuale dell'imposta con scadenza **16 dicembre 2016**;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n.

201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Facheris Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Carlini dott. Mariano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, **15/02/2016**

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.

Addì _____

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano